

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1882

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PETERLINI, PERRIN e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2007

Regolamentazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e nella regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in relazione al personale operante nel settore pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto che, per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, assunto a partire dal 1° gennaio 1996, il trattamento di fine servizio fosse regolato in base a quanto stabilito dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

Lo stesso articolo 2, al comma 7, demanda alla contrattazione collettiva nazionale il compito di definire le modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995.

Il processo di attuazione, molto complesso per gli aspetti giuridici e di carattere finanziario che comportano il passaggio dal trattamento di fine servizio di natura previdenziale vigente nel pubblico impiego al trattamento di fine rapporto di natura retributiva vigente nel lavoro privato, ha richiesto un tempo molto lungo, caratterizzato da interventi normativi che hanno limitato al solo personale a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, assunto, quest'ultimo, dopo la data del 31 dicembre 2000, l'applicazione obbligatoria del trattamento di fine rapporto.

I contenuti dell'accordo collettivo, relativo sia al personale nuovo assunto che a quello già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, sono stati poi recepiti, così come disposto dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 335 del 1995, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, che, a sua volta, è stato oggetto di modifiche ed integrazioni operate sia indirettamente, con la disciplina introdotta dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia testualmente, con le novelle di cui al successivo decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001.

Le province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù della competenza legislativa primaria ad esse riservata in materia di ordinamento del personale pubblico dipendente degli enti locali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, hanno dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995. La conseguente regolamentazione del trattamento di fine rapporto è contenuta, rispettivamente, nella legge della provincia di Trento 3 febbraio 1997, n. 2 (articolo 9), e nella legge della provincia di Bolzano 3 maggio 1999, n. 1 (articolo 22).

Questo passaggio è stato regolato nello spirito e con le cautele previste dal comma 5 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995, che non ha esteso ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche il trattamento di fine rapporto «ai sensi e per gli effetti» dell'articolo 2120 del codice civile ma solamente «in base» a quanto previsto in tale articolo, proprio nel rispetto delle peculiarità giuridiche e delle compatibilità di gestione del trattamento di fine servizio.

Le citate leggi provinciali, pertanto, non essendo la materia previdenziale di competenza della legislazione provinciale, hanno dovuto tener conto del mantenimento della contribuzione previdenziale dovuta all'INPDAP, al quale i lavoratori (e le amministrazioni) restano obbligatoriamente iscritti. L'obbligo di iscrizione permarrà sino alla concreta attuazione delle disposizioni integrative dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 335 del 1995, introdotte dall'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con cui si riconduce alla gestione diretta delle amministrazioni la corresponsione del tratta-

mento di fine rapporto, facendo venir meno la contribuzione all'Istituto previdenziale.

Per l'effetto delle richiamate disposizioni, è stato istituito il cosiddetto «TFR provinciale», che si configura come un trattamento ibrido in quanto, per un verso, riveste alcune delle caratteristiche tipiche del trattamento di fine rapporto (è calcolato come il TFR ed è erogato dal datore di lavoro che, per questo, è anche sostituto d'imposta) mentre per l'altro verso, non essendo venuto meno l'obbligo contributivo all'INPDAP, quest'ultimo rimane obbligato a liquidare una quota della prestazione (corrispondente all'indennità premio di servizio) in base alla normativa vigente per tutti gli iscritti prima dell'entrata in vigore delle leggi provinciali.

Per quanto attiene alla previdenza complementare, con il nuovo trattamento di fine rapporto sono state create le condizioni che hanno permesso a numerosi dipendenti delle amministrazioni pubbliche del Trentino-Alto Adige di aderire al fondo pensione regionale, denominato «Laborfonds», impegnando il datore di lavoro a versare, in aggiunta al contributo previsto dal contratto, anche una parte del «TFR provinciale», nei limiti di quella integrazione dell'indennità premio di servizio erogata dall'INPDAP già prevista dalle norme previgenti.

Permanendo l'attuale disciplina del «TFR provinciale», se per il personale in servizio alla data di introduzione del TFR era possibile da parte del datore di lavoro sostenere il peso della quota da versare al fondo pensione, perché nei limiti della integrazione del trattamento di fine servizio erogata dall'INPDAP, diventa insostenibile per le amministrazioni interessate l'impegno al versamento dell'intera quota del TFR per i nuovi assunti, così come previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in aggiunta al contributo che esse stesse sono tenute a versare all'INPDAP.

La situazione presente nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è differente da quella rappresentata per la regione Trentino-Alto

Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano poiché, in assenza di legislazioni locali in materia, sono state applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e successive modificazioni.

Per tutte le considerazioni esposte, nel rispetto delle esigenze di equilibrio dei conti pubblici non solo nel breve ma anche nel medio e nel lungo periodo, con il presente disegno di legge si intende dare attuazione alla disposizione introdotta all'articolo 2, comma 8, della legge n. 335 del 1995 dall'articolo 74, comma 4, della legge n. 388 del 2000, che prevede la cessazione della contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP e, nell'attesa, confermare gli effetti della legislazione provinciale nel frattempo intervenuta.

Il riferimento all'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo permette, infatti, di rappresentare la situazione che vede nel tempo l'INPDAP, in particolare per quanto riguarda la gestione ex INADEL, assumere impegni di gran lunga superiori a quelli che possono garantire le attuali aliquote contributive e che verrebbero invece ripartiti con le amministrazioni datrici di lavoro in caso di approvazione del presente provvedimento.

A fronte di un contributo complessivo dovuto dalle amministrazioni, pari al 6,10 per cento da computare sull'80 per cento della retribuzione, l'INPDAP è tenuto a contabilizzare, come TFR da corrispondere al lavoratore alla cessazione dal servizio, il 6,91 per cento da computare sul 100 per cento della retribuzione e a rivalutare il montante con il 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT, maggiorato di 1 punto e mezzo su base annua.

Si acclude, di seguito, una scheda tecnica che evidenzia gli effetti finanziari e economici di quanto proposto e nella quale si riportano, in sintesi, i seguenti valori finan-

ziari, in migliaia di euro, elaborati sulla base di un tasso di inflazione programmata pari all'1,7 per cento annuo.

Dipendenti interessati presenti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ammontare della contribuzione dovuta all'INPDAP, in moneta corrente:

anno 2008: euro 17.279;

anno 2009: euro 19.775;

anno 2010: euro 22.199.

Per un totale nel decennio di euro 331.314.

Dipendenti interessati presenti nella regione Valle d'Aosta.

Ammontare della contribuzione dovuta all'INPDAP, in moneta corrente:

anno 2008: euro 2.487;

anno 2009: euro 2.908;

anno 2010: euro 3.247.

Per un totale nel decennio di euro 47.930.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale degli enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di cui all'articolo 2, comma 8, terzo e quarto periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) cessa con decorrenza 1° gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore; contestualmente, al recupero della predetta riduzione si provvede mediante un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli enti di cui al comma 1 provvedono a corrispondere al personale di cui al medesimo comma l'intero trattamento di fine rapporto, compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti

dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. La somma così calcolata è rivalutata in base alle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché da quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quinto periodo è soppresso.

